

Con un anno di ritardo la circolare della Funzione pubblica sul decreto 33/2013

P.a., trasparenza senza riserve

Incarichi e contributi in chiaro. Anche nelle partecipate

DI LUIGI OLIVERI

Alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni sulla trasparenza, con l'eccezione delle società quotate. La Funzione pubblica ha elaborato una circolare esplicativa (in ritardo di un anno) sull'applicazione del dlgs 33/2013 alle partecipate, che avevano manifestato molte resistenze, trincerandosi su una presunta non estendibilità piena della disciplina alla loro fattispecie.

Regime applicativo. La circolare, non ancora numerata, sostanzialmente estende gli obblighi di trasparenza a tutto il panorama delle partecipate, ma anche agli enti privati in controllo pubblico, come ad esempio associazioni e fondazioni. Esiste, tuttavia, un regime differenziato per società ed enti di diritto privato solo partecipati, non in controllo pubblico, o nei quali la pubblica amministrazione abbia una partecipazione minoritaria. In questo caso, il dlgs 33/2013 non si applica, salvo il caso in cui svolgano attività di pubblico interesse e limitatamente a tali attività. La circolare, poi, chiarisce che "le società partecipate da amministrazioni pub-

bliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati, pur non espressamente richiamate dal dlgs. n. 33 del 2013, non possono ritenersi soggette agli obblighi di trasparenza indicati dal dlgs. n. 33 del 2013, per evidenti ragioni di pubblico interesse e di coordinamento con le disposizioni di cui al dlgs 39 del 2013 (nel quale sono espressamente indicate), al pari delle società partecipate quotate in mercati regolamentati e delle loro controllate".

Concetto di p.a. La circolare, dunque, fornisce, ai fini della trasparenza e dell'anti corruzione, un'accezione molto ampia di pubblica amministrazione. La sfera di applicazione della normativa riguarda "tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla loro formale veste giuridica, perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio (e che, proprio in ragione di tale rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, possono vantare una posizione differenziata rispetto agli altri operatori di mercato) e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche".

Oggetto della trasparenza. Le informazioni da caricare sui portali non riguardano l'at-

tività commerciale o "di mercato" degli enti privati. Oggetto delle informazioni, infatti sono organizzazione ed attività limitatamente alla cura di interessi pubblici. In particolare, spiega Palazzo Vidoni, per attività di pubblico interesse si intende "l'esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici o di concessione di beni pubblici".

Programma triennale e responsabile. Individuato il piano di applicazione soggettivo ed oggettivo, la circolare chiarisce quali sono gli specifici ambiti del dlgs 33/2013 che anche enti e società partecipate debbono applicare. In particolare, sono soggetti, come le PA, ad adottare il piano triennale della trasparenza e a nominare il responsabile. L'organo di governo deve incaricare un responsabile apicale, potendo, motivatamente, decidere di attribuire la funzione di responsabile anticorruzione ad un soggetto diverso, motivando tale scelta. Il responsabile della trasparenza è chiamato ad assicurare il cosiddetto "accesso civico", che si applica anche a società ed enti.

Organizzazione ed organi. Al pari delle PA, enti e società partecipate debbono pubblica-

re tutti i dati organizzativi. Si applica anche l'articolo 14 del dlgs 33/2013, che impone la pubblicazione della situazione patrimoniale. Secondo Palazzo Vidoni, sicuramente tale pubblicazione riguarda presidente e componenti dei Cda designati dalle pubbliche amministrazioni di riferimento. Per gli altri componenti di designazione "privata", la circolare ritiene che la pubblicazione dei dati sia solo "auspicabile".

Altri oneri di pubblicità. Enti e società partecipate, ancora, non possono sottrarsi alle forme di pubblicità previste dal dlgs 33/13 per incarichi a dirigenti, consulenti e collaboratori, per l'erogazione di contributi e sussidi a terzi, per le procedure di concorso finalizzate alle assunzioni e per gli appalti. Sono, dunque, da applicare integralmente gli articoli 15, 26, 27, 37, 38 del decreto sulla trasparenza e l'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012.

Partecipazioni. Obbligatorie che enti e società partecipate pubblichino anche i dati relativi alle loro partecipazioni in altri enti "di secondo grado". Per questi ultimi, secondo la circolare, potrebbero anche "promuovere" la pubblicazione, da parte loro, delle eventuali ulteriori partecipazioni.

